ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-677 del 13/02/2019
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 - DITTA RM SRL - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA, LOC. SAN BARTOLO, VIA CELLA N. 275.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-708 del 13/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno tredici FEBBRAIO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – DITTA **RM SRL** - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE** (**AUA**) PER L'ATTIVITÀ DI OFFICINA MECCANICA, SITA IN COMUNE DI RAVENNA – LOC. SAN BARTOLO, VIA CELLA N. 275.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2106* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico (SUAP) del Comune di Ravenna in data 22/12/2017 e acquisita da questa ARPAE SAC di Ravenna con PGRA 5/2018 del 02/01/2018 (Pratica Sinadoc 1828/2018), dalla **Ditta RM SRL** (C.F./P.IVA 00581130390), avente sede legale e impianto in comune di RAVENNA, Loc. San Bartolo, Via Cella n. 275, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque di prima pioggia (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 Dlgs n.152/2006 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze as-

segnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;

- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ *DGR n. 286 del 14 febbraio 2005* concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- ✓ *DGR n. 1860 del 18 dicembre 2006* recante linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;

RICHIAMATA la <u>normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:</u>

- ✔ *D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte V in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività;
- ✔ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✔ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 152/2006;
- ✔ *DGR n. 2236 del 28 dicembre 2009 e smi* "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n. 152/2006, parte V";
- ✔ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. **1828/2018**, emerge che:

- la Società svolge attività di officina meccanica per la riparazione e la realizzazione di parti meccaniche impiegate per l'utilizzo di malte cementizie, calcestruzzi, ecc.;
- la Società ha presentato al SUAP territorialmente competente in data 22/12/2017 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita da questa ARPAE SAC di Ravenna con PGRA 5/2018 del 02/01/2018, per il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque di prima pioggia (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi) – di competenza di ARPAE SAC di Ravenna ;
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC Ravenna e per la quale si richiede il rilascio;
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente non sussisteva la necessità di integrare la documentazione presentata, come comunicato da questa SAC allo SUAP con nota PGRA 293/2018 del 10/01/2018;
- con nota PGRA 2018/2157 del 15/02/2018 il Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna ha trasmesso la <u>Relazione Tecnica Istruttoria non favorevole i</u>n merito allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali, a seguito del quale venivano trasmessi alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza<u>,</u> ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 (nota PGRA 5752/2018 del 04/05/2018);
- con nota PGRA 6598/2018 del 22/05/2018 lo SUAP trasmetteva a questa ARPAE SAC la richiesta di una proroga di 30 giorni per la presentazione delle osservazioni **ai sensi dell'art 10 bis della L.241/90,** concessa con nota PGRA 6947/2018 del 29/05/2018 fino al 14/06/2018 e sospendendo i termini per la conclusione del procedimento;

- con nota PGRA 8791/2018 del 06/07/2018 lo SUAP trasmetteva la documentazione integrativa richiesta presentata dalla Ditta in data 11/06/2018;
- con nota PGRA 10510/2018 del 10/08/2018 questa SAC trasmetteva allo SUAP una ulteriore richiesta di integrazioni del Servizio territoriale di ARPAE;
- con nota PGRA 17574/2018 del 17/12/2018 lo SUAP trasmetteva la documentazione integrativa richiesta, presentata dalla ditta in data 10/12/2018;
- ai fini dell'adozione dell'AUA sono stati acquisiti i seguenti parerei favorevoli con prescrizioni:

  - con nota PGRA 14753/2018 del 23/10/2018 parere del Comune di Ravenna – Servizio Tutela ambiente e Territorio per matrice rumore;

  - con nota PG 7430/2019 del 16/01/2019 parere favorevole con prescrizioni di ARPAE - Servizio Territoriale di Ravenna per lo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali;

  - con nota PG 22891/2019 del 12/02/2019 parere favorevole con prescrizioni di compatibilità idraulica dello scarico nello scolo consorziale “Arcabologna Superiore” del Consorzio di Bonifica della Romagna.

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al DLgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della **Ditta RM srl**, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di officina meccanica, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l’Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l’**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) a favore della **Ditta RM SRL** (C.F./P.IVA 00581130390), avente sede legale e impianto in comune di RAVENNA, Loc. San Bartolo, Via Cella n. 275, per l'esercizio dell'attività di officina meccanica ;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
   - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque di prima pioggia (ai sensi dell’art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC di Ravenna;
   - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell’art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC Ravenna ;

   Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi in acque superficiali di acque di prima pioggia.
- l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

3.b) Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e al Consorzio di Bonifica della Romagna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

ALLEGATO A)

SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA.

Condizioni.

1. Le acque da scaricare sono acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento dei piazzali, dell'attività di officina meccanica per la riparazione e la realizzazione di parti meccaniche impiegate nell'utilizzo di malte cementizie, calcestruzzi ecc. I piazzali vengono utilizzati anche per il deposito temporaneo di mezzi in attesa degli interventi di riparazione meccanica.
2. le aree scoperte assoggettate alla DGR 286/05, della superficie di m2 4802 ,sono realizzate con pavimentazione in asfalto **(coefficiente di afflusso 1)**;
3. le acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle suddette aree, comprensive delle acque meteoriche derivanti dalle coperture, vengono convogliate al sistema di trattamento, costituito da un pozzetto scolmatore, da una vasca di prima pioggia del volume totale di 26,70 m3 con sezione di sedimentazione pari a 2,69 m3 e da un disoleatore con filtro a coalescenza del volume utile di 1,99 m3 dimensionato su una portata di alimentazione di 2 l/s;
4. il dimensionamento della vasca di accumulo delle acque di prima pioggia, della relativa sezione di sedimentazione, del disoleatore (in funzione della portata della pompa 2 l/s e della densità dell'olio), sono conformi a quanto previsto dalla DGR n.286/05;
5. le acque di seconda pioggia sono convogliate, tramite pozzetto scolmatore, in acque superficiali (scolo Arcobologna);
6. dopo 48-72 ore dall'evento meteorico che le ha prodotte, le acque di prima pioggia trattate sono scaricate, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento posto a valle del disoleatore, in acque superficiali (scolo Arcobologna);
7. si prende atto della valutazione tecnico-economica a fronte dei benefici ambientali in merito al recapito delle acque di prima pioggia trattate.

Prescrizioni

a) lo scarico delle acque di prima pioggia, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, deve essere conforme ai valori limite di emissione della Tab 3 Allegato 5 parte terza del Dlgs n°152/06 smi per scarichi in acque superficiali, per i seguenti parametri SST, COD, Idrocarburi Totali;

b) va eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque di prima pioggia che attesti la conformità alla Tabella 3 Allegato 5 parte terza el DLgs n°152/06 smi per scarichi in acque superficiali e per i parametri sopra richiamati. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con frequenza triennale ad ARPAE SAC e Servizio Territoriale di Ravenna;

c) ad evento meteorico esaurito va garantito che lo scarico delle acque di prima pioggia in acque superficiali avvenga entro le 48-72 ore successive all'ultimo evento piovoso, così come previsto dalla DGR 286/05;

d) va effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e al disoleatore al fine di mantenere conformi il volume utile per il contenimento e la funzionalità depurativa (Rimozione dei fanghi e degli oli accumulati). Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;

e) nel caso si verifichino imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, deve esserne data immediata comunicazione all' ARPAE SAC e Servizio Territoriale di Ravenna;

f) la planimetria della rete fognaria Tavola Unica del dicembre 2017 presentata quale documentazione integrativa in data 10/12/2018, ove è indicato il pozzetto ufficiale di prelevamento, costituisce parte integrante della presente AUA;

g) il pozzetto ufficiale di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 smi, deve essere mantenuto sempre accessibile agli organi di vigilanza, deve essere posizionato e manutenuto in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Inoltre la Ditta deve assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) dei pozzetti di prelevamento onde consentire il prelievo delle acque reflue. Il pozzetto ufficiale di prelevamento deve avere una condotta di entrata ed una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito tra le due tubazioni un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico.

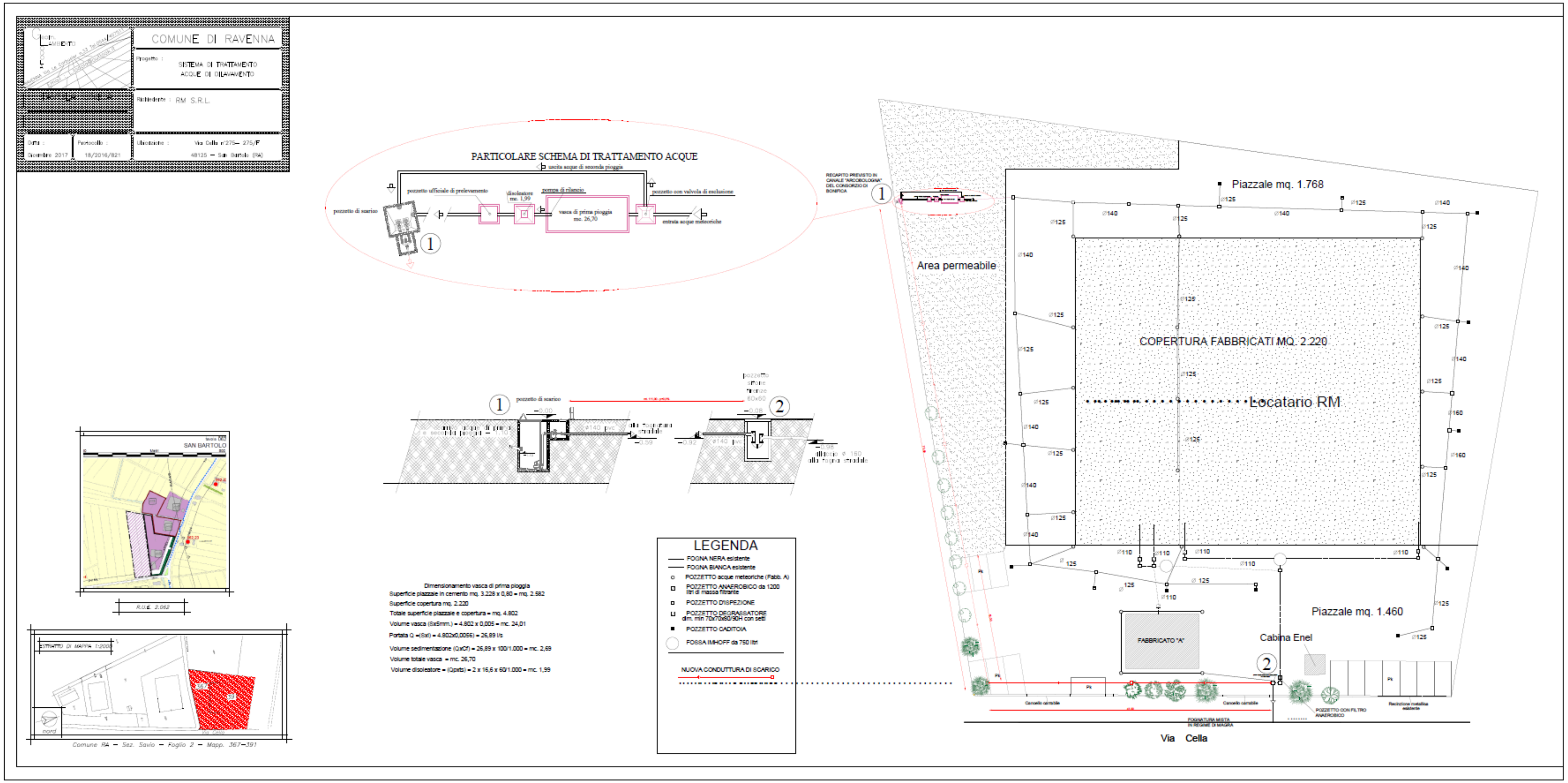

COMUNE DI RAVENNA
Progetto :
SISTEMA DI TRATTAMENTO ACQUE DI DILAVAMENTO
Richiedente : RM S.R.L.
Data :
Dicembre 2017
Protocollo :
18/2016/821
Ubicazione :
Via Cella n°275 – 275/F
48125 – San Bartolo (RA)
PARTICOLARE SCHEMA DI TRATTAMENTO ACQUE
pozzetto di scarico
pozzetto ufficiale di prelevamento
disoleatore mc. 1,99
pompa di rilancio
vasca di prima pioggia mc. 26,70
pozzetto con valvola di esclusione
entrata acque meteoriche
pozzetto di scarico
Piazzale mq. 1.768
Area permeabile
COPERTURA FABBRICATI MQ. 2.220
Locatario RM
Piazzale mq. 1.460
Cabina Enel
FABBRICATO "A"
Via Cella
SAN BARTOLO
Comune RA – Sez. Savio – Foglio 2 – Mapp. 367–391
Dimensionamento vasca di prima pioggia
Superficie piazzale in cemento mq. 3.228 x 0,80 = mq. 2.582
Superficie copertura mq. 2.220
Totale superficie piazzale e copertura = mq. 4.802
Volume vasca (Sx5mm.) = 4.802 x 0,005 = mc. 24,01
Portata Q =(Sxl) = 4.802x0,0056) = 26,89 l/s
Volume sedimentazione (QxCf) = 26,89 x 100/1.000 = mc. 2,69
Volume totale vasca = mc. 26,70
Volume disoleatore = (Qpxts) = 2 x 16,6 x 60/1.000 = mc. 1,99
LEGENDA
FOGNA NERA esistente
FOGNA BIANCA esistente
POZZETTO acque meteoriche (Fabb. A)
POZZETTO ANAEROBICO da 1200 litri di massa filtrante
POZZETTO D'ISPEZIONE
POZZETTO DEGRASSATORE dim. min 70x70x80/90H con setti
POZZETTO CADITOIA
FOSSA IMHOFF da 750 litri
NUOVA CONDUTTURA DI SCARICO

ALLEGATO B)

Emissioni in atmosfera
(art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- La Ditta RM srl esegue lavori di riparazione di macchine movimento terra e attività meccatronica nello stabilimento sito in Comune di Ravenna, Via Cella, n.273/F- 275, località S. Bartolo;
- All'interno del capannone sono presenti le seguenti aree/reparti:
  - reparto officina meccanica;
  - deposito materiale per carpenteria metallica e prodotti in plastica e gomma;
  - cabina di verniciatura, esterna al capannone;
  - deposito vernici e solventi.
- Le emissioni in atmosfera afferiscono alle operazioni di saldatura (E1) e alla verniciatura (E2), dotate di idonei sistemi di abbattimento.

Limiti:

PUNTO DI EMISSIONE E1 – OFFICINA - SALDATURA – FILTRO A CARTUCCE

Portata massima	8400	Nmc/h
Altezza minima	7,5	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Amb	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E2 – CABINA DI VERNICIATURA – PAINT STOP + PREFILTRO

Portata massima	36000	Nmc/h
Altezza minima	7,5	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Amb	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	3	mg/Nmc
COV – espresso come C - Tot	50	mg/Nmc

Prescrizioni:

1. **Per i punti di emissione indicati con E1 e E2, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del DLgs n. 152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta deve provvedere ad effettuare almeno tre autocontrolli alle emissioni a partire dalla data fissata per la messa a regime. Gli esiti degli autocontrolli devono essere trasmessi al Servizio Autorizzazioni e Concessioni e al Servizio Territoriale ARPAE competente**
2. Per la verifica del rispetto dei limiti, dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. così come modificati con Decreto del 25.08.2000 e smi e successivamente precisati nella DGR n.2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento

UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO2)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NOx)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri

UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

3. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
4. **I sistemi di accesso degli operatori** ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
5. Gli effluenti derivanti da eventuali operazioni **accessorie** di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare, devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali. In proposito la Ditta può utilizzare anche sistemi di aspirazione mobili;
6. Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime del **punti di emissione E1, E2 il 31/03/2019**. Entro tale data la Ditta dovrà comunicare la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 1) del presente allegato all'AUA.
7. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale** per i punti di emissione indicati. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati, appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine

numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:

- le manutenzioni che dovranno essere effettuate sui sistemi di abbattimento installati, le sostituzioni dei filtri e le eventuali anomalie degli stessi, **con frequenza almeno annuale.**

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.